

STUDIO ASSOCIATO NOTAI FIRPO E SMEDILE

Savona - Piazza Mameli, 6/4 tel. 019 - 824484 fax 019 - 811025

e-mail: afirpo@notariato.it tsmedile@notariato.it

Repertorio numero 61108 Raccolta numero 34462
COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
 REPUBBLICA ITALIANA
 Il giorno sei del mese di agosto dell'anno duemilaquattordici
6 agosto 2014
 In Savona nel mio Studio in Piazza Mameli n. 6/4.
 Innanzi a me Dottor AGOSTINO FIRPO, Notaio con residenza in Savona, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Savona,
 E' c o m p a r s o
 - PASQUALE LUCIANO, nato a San Sebastiano Curone (AL) il giorno 22 febbraio 1950, domiciliato a Savona Via Quarda Superiore n. 6, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Presidente della "**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SAVONA**", con sede in Savona (SV), via Quarda Superiore n. 16, codice fiscale: 80005410099, a quanto infra facoltizzato in forza di delibera della Giunta camerale n. 84 del 30 luglio 2014
 Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto con il quale conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1
 E' costituita una società a responsabilità limitata unipersonale con la denominazione
"LABCAM S.R.L."
Articolo 2
 La sede legale della Società è in Albenga (SV).
 Ai soli fini dell'art. 111-ter disp. att. c.c., il socio dichiarano che l'indirizzo della sede è in Regione Rollo n. 98.
Articolo 3
 Il capitale della Società è stabilito in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero), e viene sottoscritto in denaro dalla CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SAVONA
Articolo 4
 La Società avrà per oggetto:
 - la gestione di laboratori chimici e tutte le attività di servizio ad esso sinergiche compresa l'attività di formazione collegata, nonché l'attività di informazione sulla normativa tecnica della qualità e certificazione, dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene alimentare e dell'innovazione tecnologica;
 - la realizzazione di studi, ricerche, analisi socio-economiche, attività editoriali e brevettazione anche in collaborazione con istituzioni pubbliche ed organizzazioni economiche di categoria;
 - in relazione al settore di competenza, la promozione ed attuazione di iniziative di interesse nazionale ed internazionale, la cura dello studio, della ricerca e dell'innovazione relativa a prodotti, processi ed impianti di produzione;
 - lo svolgimento dei seguenti compiti: (i) attività di ricerca industriale ed attività di sviluppo precompetitiva; (ii) attività di certificazione di prodotti, di processi produttivi e di sistemi gestionali; (iii)

analisi e controlli; (iv) consulenza alle imprese, alle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici; (v) attività di documentazione, divulgazione, promozione della qualità e supporto alla formazione negli specifici settori produttivi, anche al fine di consentire la crescita occupazionale qualificata; (vi) partecipazione all'attività di formazione tecnica; (vii) attività ad essa affidata dallo Stato, dalle Regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni nazionali ed internazionali; -----

- in relazione al settore di competenza, potrà inoltre fornire servizi e consulenze di interesse per le imprese e delle loro associazioni; -----

- l'organizzazione diretta di corsi, seminari e conferenze per la formazione e l'aggiornamento degli imprenditori e dei lavoratori delle imprese, nonché la cura dell'orientamento scolastico e professionale dei soggetti in età evolutiva che richiedono informazioni sulle scelte di indirizzo scolastico e professionale confacente alle loro attitudini personali; -----

- per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre Società od Enti, Consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio. -----

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società. -----

----- **Articolo 5** -----

La società sarà amministrata da un Amministratore Unico che durerà in carica per un triennio fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, nella persona del Signor PASQUALE LUCIANO sopra generalizzato. -----

Lo stesso dichiara di accettare la carica e di rinunciare al relativo compenso. -----

Il socio dichiara che il conferimento è stato eseguito a mezzo di assegno circolare non trasferibile emesso in data odierna dall'Agenzia di Savona - Duomo della Cassa Di Risparmio Di Savona S.P.A. ----- (assegno n. 4101051187-12); -----

L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è stato interamente versato. -----

----- **Articolo 6** -----

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050. -----

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2014. -----

----- **Articolo 7** -----

La Società sarà retta dallo Statuto Sociale, composto di 23 (ventitre) articoli che, omessane la lettura da parte di me Notaio per espressa dispensa dei comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera

"A", per farne parte integrante e sostanziale.

Articolo 8

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della Società ammonta a circa euro 1.700,00 (millesettecento virgola zerozero)

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.

..... Io Notaio
richiesto, ho ricevuto questo atto e l'ho letto al Comparente che lo ha approvato e che lo sottoscrive unitamente a me Notaio alle ore tredici e minuti quarantacinque.

Dattiloscritto a sensi di legge da persona di mia fiducia completato a mano da me Notaio, consta di due fogli dei quali occupa le prime quattro facciate per intero e quanto fino a qui.

FIRMATO: LUCIANO PASQUALE - AGOSTINO FIRPO NOTAIO

Allegato "A" al n. 34.462 di raccolta -----
 ----- STATUTO DI -----
 ----- TITOLO I -----
 --- (DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, DOMICILIO, OGGETTO) ---
 ----- Art. 1. (Denominazione e sede) -----
 - 1.1 È costituita la Società a responsabilità limitata denominata -
 ----- "**LABCAM S.r.l.**" -----
 1.2 La Società ha sede nel Comune di Albenga. Il trasferimento della sede della Società nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'organo amministrativo. -----
 1.3 L'organo amministrativo potrà stabilire e sopprimere unità locali operative. La decisione di istituire, sopprimere o modificare sedi secondarie in Italia e all'estero compete all'assemblea straordinaria dei soci. -----
 ----- Art. 2. (Durata) -----
 2.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata una o più volte previa apposita delibera adottata con le maggioranze di cui al successivo Articolo 16. -----
 ----- Art. 3. Domicilio dei Soci -----
 3.1 Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese. -----
 ----- Art. 4. (Oggetto) -----
 La società ha per oggetto le seguenti attività : -----
 4.1. la gestione di laboratori chimici e tutte le attività di servizio ad esso sinergiche compresa l'attività di formazione collegata, nonché l'attività di informazione sulla normativa tecnica della qualità e certificazione, dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene alimentare e dell'innovazione tecnologica; -----
 4.2. la realizzazione di studi, ricerche, analisi socio-economiche, attività editoriali e brevettazione anche in collaborazione con istituzioni pubbliche ed organizzazioni economiche di categoria; -----
 4.3. in relazione al settore di competenza, la promozione ed attuazione di iniziative di interesse nazionale ed internazionale, la cura dello studio, della ricerca e dell'innovazione relativa a prodotti, processi ed impianti di produzione; -----
 4.4. lo svolgimento dei seguenti compiti: (i) attività di ricerca industriale ed attività di sviluppo precompetitiva; (ii) attività di certificazione di prodotti, di processi produttivi e di sistemi gestionali; (iii) analisi e controlli; (iv) consulenza alle imprese, alle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici; (v) attività di documentazione, divulgazione, promozione della qualità e supporto alla formazione negli specifici settori produttivi, anche al fine di consentire la crescita occupazionale qualificata; (vi) partecipazione all'attività di formazione tecnica; (vii) attività ad essa affidata dallo Stato, dalle Regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni nazionali ed internazionali; -----
 4.5. in relazione al settore di competenza, potrà inoltre fornire servizi e consulenze di interesse per le imprese e delle loro associazioni; -----
 4.6. l'organizzazione diretta di corsi, seminari e conferenze per la formazione e l'aggiornamento degli imprenditori e dei lavoratori -----

delle imprese, nonché la cura dell'orientamento scolastico e professionale dei soggetti in età evolutiva che richiedono informazioni sulle scelte di indirizzo scolastico e professionale confacente alle loro attitudini personali;

4.7 per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre Società od Enti, Consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

TITOLO II

(CAPITALE SOCIALE E CONFERIMENTI)

Art. 5. (Capitale sociale)

5.1 Il capitale sociale è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) ed è diviso in quote ai sensi dell'Articolo 2468 del codice civile.

Art. 6. (Aumento del capitale sociale)

6.1 In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai Soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni possedute. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, aziende, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

6.2 La delibera di aumento del capitale sociale può prevedere l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione, salvo per il caso di aumento gratuito del capitale. Ai Soci dissenzienti spetta il diritto di recesso. L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua riduzione per perdite.

TITOLO III

(QUOTE DI PARTECIPAZIONE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E REGIME DI CIRCOLAZIONE)

Art. 7. (Quote e diritti sociali)

7.1 Le partecipazioni dei soci con il consenso di tutti i soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche di capitale sociale.

Art. 8. (Versamenti e finanziamenti Soci)

8.1 I Soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della Società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma, quali i finanziamenti fruttiferi e infruttiferi, versamenti in conto futuri aumenti di

capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura perdite.

Art. 9. (Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi. Prelazione)

9.1 La cessione e/o il conferimento di quote di partecipazione al capitale sociale o di diritti di opzione è subordinata all'assenso dell'Assemblea dei soci, da esprimersi entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'intenzione di cedere, effettuata al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata a.r. con l'indicazione del cessionario. Il gradimento potrà essere rifiutato con deliberazione adeguatamente motivata sulla base di obiettive ragioni che facciano ritenere inopportuno il trasferimento dell'aspirante cessionario indicato.

9.2 I Soci hanno diritto di prelazione per l'acquisto delle quote di partecipazione al capitale sociale.

9.3 Una volta ottenuto il gradimento di cui al precedente 9.1, qualora un Socio intenda trasferire a terzi, in tutto od in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito, e di liberalità, la propria quota di partecipazione al capitale sociale, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà dare comunicazione dell'offerta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con raccomandata a.r., specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto della quota di partecipazione al capitale sociale e/o diritti di opzione.

9.4 Per "trasferire" ai sensi del precedente comma si intende l'atto di porre in essere qualsiasi negozio in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di altri diritti reali (compreso il pegno) sulle quote.

9.5 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i Soci entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. I Soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, debbono manifestare, a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto od in parte, ove possibile, la quota di partecipazione al capitale sociale o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i Soci a mezzo di lettera raccomandata a.r. delle proposte di acquisto pervenute.

9.6 Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, la quota di partecipazione al capitale sociale o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

9.7 Il trasferimento che intervenga in violazione del presente Articolo 9 si considera inefficace nei confronti della Società e dei Soci cosicché questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione.

..... TITOLO IV

-- (AMMINISTRAZIONE, ASSEMBLEA E ORGANI DI CONTROLLO) --

----- Art. 10. (Amministrazione e cariche) -----

10.1 L'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società spetta ad un Amministratore Unico o a un Consiglio di Amministrazione, nominato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo, composto da un numero minimo di 3 (tre) membri fino ad un numero massimo di 5 (cinque) membri, che possono essere scelti anche tra non Soci. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione non può essere nominato uno o più Amministratore/i delegato/i.

10.2 Per l'adozione di Piani di Investimento che implicino l'effettuazione di spese, investimenti e impegni economici e finanziari di ogni tipo, di importo complessivamente superiore ad € 200.000,00 al netto di IVA, per esercizio è necessaria la preventiva approvazione dell'Assemblea dei Soci.

10.3 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Soci nomina fra i suoi membri il presidente e può inoltre nominare un vice presidente con funzioni vicarie ed un segretario; quest'ultimo anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

10.4 Fermi i poteri previsti da specifiche disposizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione elabora insieme al Direttore Generale e approva le linee guida strategiche, il business plan ed il budget della Società.

10.5 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più procuratori e mandatari, anche non Soci, per il compimento di determinati atti o di categorie di atti.

10.6 Non può essere nominato amministratore e se nominato decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, con sentenza definitiva, ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

10.7 Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto un compenso, determinato con decisione dei Soci stessi. In assenza di tale decisione, l'attività prestata dai membri del Consiglio di Amministrazione dovrà considerarsi gratuita, avendo diritto esclusivamente all'eventuale rimborso delle spese occasionate dalla carica.

10.8 Gli Amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del Codice Civile., fatta eccezione per le cariche di amministrazione rivestite in seno a società che siano socie dirette della società o a società appartenenti al Gruppo cui appartiene la società socia.

----- Art. 11 (Composizione del Consiglio di Amministrazione) -----

11.1 I Soci eleggono il Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dai successivi Articoli 14 e 17. Gli amministratori restano in carica per la durata stabilita dai Soci, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

11.2 Gli amministratori sono revocabili dai Soci in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

11.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dall'Organo di controllo, ove nominato. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

11.4 Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dai Soci, si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio, da effettuarsi nel rispetto delle previsioni del presente Statuto, dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.

Art. 12. (Modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione)

12.1 Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 12.3, il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o in altra sede, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da un amministratore o dall'Organo di controllo, ove nominato.

12.2 La convocazione è fatta con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza, nei quali può avvenire, anche telegraficamente o mezzo e-mail, almeno 1 (uno) giorno prima della riunione. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori, ovvero anche senza le formalità di convocazione, qualora siano presenti l'intero Consiglio e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

12.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano sia il Presidente sia il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

12.4 Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare con verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

12.5 Fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio devono essere approvate con la maggioranza assoluta dei presenti.

12.6 Si applica agli Amministratori l'art. 2391 CC, l'art. 2385 CC e l'art. 2386, ultimo comma, CC.

12.7 L'Organo Amministrativo informa semestralmente i Soci sui fatti rilevanti concernenti l'attuazione delle linee guida strategiche e - più in generale - circa l'andamento dell'attività sociale.

<p>----- Art. 13. (Direttore generale) -----</p> <p>13.1 Il Consiglio di amministrazione può nominare, eventualmente anche individuandolo fra coloro che siano componenti del consiglio medesimo, il Direttore generale della società, determinandone i poteri, il compenso e la durata dell'incarico. -----</p> <p>13.2 Al Direttore generale, ove nominato, competeranno ogni specifico potere ed ogni attribuzione - tanto di natura ordinaria, come straordinaria - occorrente per la conduzione della società in materia di sicurezza, ambiente, organizzazione e gestione del personale, approvvigionamenti, forniture e clientela, contratti attivi e passivi. In particolare: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> . concorre nella attuazione dei programmi e cura l'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione; ----- . elabora assieme al Consiglio di Amministrazione le linee guida strategiche, il business plan ed il budget annuale della Società; ----- . organizza i servizi e affida le responsabilità e i compiti; ----- . esercita i poteri di spesa nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ed ogni altra funzione attribuitagli da leggi e regolamenti; ----- . provvede alle liti e alle transazioni per gli importi di volta in volta fissati dal Consiglio di amministrazione; ----- . firma la corrispondenza e la documentazione dei limiti delle proprie attribuzioni e può delegare la firma a funzionari; ----- . firma i contratti attivi e passivi nell'ambito del budget e nei limiti di spesa fissati dal Consiglio di Amministrazione; ----- . partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. ----- <p>13.3 Resta l'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione in merito a: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> a) poteri non delegabili dal consiglio di amministrazione ai sensi di legge; ----- b) approvazione dei piani operativi annuali (budget) e dei programmi di dotazione complessiva del personale, fermo restando la sua competenza in materia di assunzione del personale dipendente non appartenente alla categoria dirigenziale nei limiti delle previsioni del programma di dotazione; ----- c) acquisto, vendita, permuta e conferimento di beni immobili, di diritti reali immobiliari e di partecipazioni in altre società; ----- d) acquisto, vendita, permuta e conferimento di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how, di valore superiore a € 100.000,00= per singola transazione; ----- e) concessione o prestazione di garanzia e di prestiti di qualsiasi importo e l'assunzione di mutui o l'accensione di linee di credito di importo superiore ad € 100.000,00= per ogni singolo atto. ----- <p>----- Art. 14. (Decisioni dei Soci e loro forma) -----</p> <p>14.1 Sono riservate alla competenza dei Soci le seguenti materie: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; ----- 2) la nomina nei casi previsti dall'Articolo 2477, secondo e terzo comma, del Codice Civile dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; ----- 3) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto; -----

4) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei Soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

5) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;

6) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'Articolo 2487, primo comma, del Codice Civile.

14.2 I Soci decidono altresì sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione ovvero tanti Soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sottopongono alla loro approvazione.

14.3 Tutte le decisioni dei Soci sono assunte in forma assembleare. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano gli stessi anche se non intervenuti o dissenzienti dalla votazione ed i loro aventi causa.

Art. 15. (Rappresentanza legale)

15.1 La rappresentanza e la firma sociale della Società nei confronti di terzi e in giudizio spetta al Presidente o al Vice Presidente nei casi in cui sostituisca il Presidente. La rappresentanza legale della società spetta anche al Direttore generale, se nominato, nei limiti delle attribuzioni conferite.

Art. 16. (Maggioranze richieste per le decisioni dei Soci)

16.1 L'Assemblea dei Soci delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, ad eccezione di quanto diversamente previsto nel presente Statuto e per le materie di seguito elencate che sono validamente assunte solo con l'approvazione del 51% del capitale sociale:

a) fusioni con altre società e scissioni;

b) trasformazione e quotazione della Società;

c) aumenti di capitale, ad eccezione delle delibere aventi ad oggetto la ricostituzione dello stesso ex artt. 2482 bis e 2482 ter cc per le quali è sufficiente la maggioranza del capitale sociale;

d) modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo della Società diverse da quelle di cui alle precedenti lettere;

e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

f) lo scioglimento anticipato della Società;

g) gradimento all'entrata di nuovi soci.

16.2 E' fatto salvo ogni eventuale diverso quorum inderogabilmente prescritto dalla legge.

Art. 17 (Convocazione e svolgimento dell'Assemblea)

17.1 Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, mediante lettera raccomandata A.R., fax o e-mail, spediti ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza nel domicilio o al numero di fax o all'indirizzo e-mail risultante dal Registro Imprese. La convocazione

è effettuata mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, la seconda adunanza, qualora nella prima non venga raggiunto il quorum costitutivo.

17.2 L'Assemblea può validamente costituirsi e deliberare anche in mancanza delle suddette formalità qualora sia presente, o rappresentato, l'intero capitale sociale e la totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione, ed i sindaci, ove nominati, siano presenti ovvero informati della riunione e degli argomenti da trattare e nessuno abbia manifestato opposizione.

17.3 Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci cui spetta il diritto di voto. Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea nei limiti di cui all'art. 2372 del Codice Civile e la relativa documentazione è conservata dalla Società. In caso di pegno o usufrutto, in ogni caso, il diritto di voto spetta al socio.

17.4 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera con i quorum previsti o richiamati dal precedente Articolo 18.

17.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o dal Vice Presidente o, in mancanza ovvero in caso di impedimento di tali soggetti, da persona designata dagli intervenuti a maggioranza. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario, designato dagli intervenuti, che può anche essere non Socio, con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea.

17.6 È inoltre consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

17.7 L'Assemblea deve in ogni caso essere convocata ai fini dell'approvazione del bilancio di esercizio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la Società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.

..... Art. 18 (Organo di controllo - Sindaco e revisore)

18.1 Quando i Soci lo ritengano opportuno e/o nei casi in cui la nomina sia obbligatoria per legge, i Soci nominano il Sindaco unico e ne determinano il compenso annuale.

18.2 Il Sindaco Unico ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis CC e della revisione legale dei conti della Società.

18.3 I Soci, sentito il parere del Sindaco unico, possono attribuire la revisione legale dei conti della Società a un revisore unico o a una società di revisione. In tal caso il Sindaco Unico è sollevato.

dalla relativa responsabilità per la durata dell'incarico del revisore o società di revisione.

TITOLO V

(RECESSO E ESCLUSIONE DEL SOCIO)

Art. 19 (Diritto di recesso del Socio)

19.1 Oltre che negli altri casi inderogabilmente previsti dalla legge e nel presente Statuto, il diritto di recesso sorge in capo ai Soci dissenzienti o assenti in sede di adozione delle decisioni sociali che determinino:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) il cambiamento del tipo di società;
- c) una fusione o scissione;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della Società all'estero;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo o l'introduzione di nuove cause di esclusione, o la modifica sostanziale dei criteri di valorizzazione della quota oggetto di recesso o di liquidazione in sede di esclusione;
- g) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- h) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dei particolari diritti attribuiti ai Soci ai sensi del presente Statuto;

19.2 Il recesso può essere esercitato solo con riferimento a tutte le quote dal Socio recedente detenute a pieno titolo e a titolo di usufruttuario.

19.3 La comunicazione del recesso deve essere inviata alla Società con lettera raccomandata A.R., che deve pervenire alla Società entro 30 (trenta) giorni dall'adozione della relativa decisione di cui all'Articolo 21.1. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del Socio recedente, il domicilio del recedente designato per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso e l'entità della quota rispetto alla quale si intende recedere.

19.4 Il Socio che recede dalla Società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Questo è determinato tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. I Soci si danno convenzionalmente atto che il valore di mercato della quota oggetto di recesso è determinato con riferimento al valore pro-quota del patrimonio netto risultante da un bilancio straordinario, redatto e valutato secondo i criteri legali al momento della dichiarazione di recesso del Socio, al netto degli utili distribuiti successivamente alla data di riferimento di detto bilancio straordinario e dei conferimenti ancora dovuti al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo dove ha sede la Società su istanza della parte più diligente. L'istanza di nomina dell'esperto costituisce prova della mancanza di accordo sul valore da rimborsare.

19.5 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla Società. Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alla loro partecipazione oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi.

19.6 A tal fine, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare ai Soci l'avvenuto esercizio del diritto di recesso e ad offrire in vendita, in nome e per conto del Socio recedente, la quota per cui è stato esercitato il recesso, precisando il prezzo della quota - pari al valore determinato secondo quanto disposto dal presente Articolo 21 - ed il termine per il suo pagamento. Per la vendita si applicano le regole per l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'Articolo 9 del presente Statuto.

19.7 I Soci devono comunicare alla Società la loro intenzione di acquistare la quota del Socio receduto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Società dell'intenzione del Socio di recedere. Qualora l'offerta venga accettata da più Soci, la quota del Socio recedente è attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione nel capitale sociale.

19.8 Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del Socio receduto a causa dell'accoglimento dell'eventuale opposizione dei creditori sociali alla riduzione del capitale sociale, la Società viene posta in liquidazione.

Art. 20. (Esclusione del Socio)

20.1 Il Socio può essere escluso dalla Società:

- a) qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- b) qualora venga dichiarato interdetto o inabilitato.

20.2 La decisione di esclusione del Socio spetta ai Soci all'unanimità, non computandosi nel numero il Socio escluso. L'esclusione non può più essere deliberata qualora siano trascorsi 190 (centonovanta) giorni dal momento in cui si sono verificate le circostanze che l'avrebbero legittimata, o dalla data in cui dette circostanze sono conosciute dalla Società. La decisione di esclusione deve essere notificata al Socio escluso. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del Socio escluso, la motivazione dell'esclusione e l'entità della quota rispetto alla quale opera l'esclusione. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione da parte del Socio, questi può fare opposizione dinanzi al Tribunale, che può sospenderne l'esecuzione.

20.3 Il Socio escluso ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Questo è determinato tenendo conto del valore di mercato al momento della decisione di esclusione. I Soci si danno convenzionalmente atto che il valore di mercato della quota oggetto di rimborso è determinato con riferimento al valore pro-quota del patrimonio netto risultante da un bilancio straordinario, redatto e valutato secondo i criteri le-

gali al momento della decisione di esclusione del Socio, al netto degli utili distribuiti successivamente alla data di riferimento di detto bilancio straordinario e dei conferimenti ancora dovuti al momento dell'esclusione. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo dove ha sede la Società su istanza della parte più diligente. -- L'istanza di nomina dell'esperto costituisce prova della mancanza di accordo sul valore da rimborsare.

20.4 Il Consiglio di Amministrazione, offre in vendita l'intera quota del Socio escluso agli altri Soci in proporzione alla loro partecipazione. La vendita è effettuata in nome e per conto del Socio escluso agli altri Soci proporzionalmente alla loro partecipazione, oppure a un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi. I Soci devono comunicare alla Società la loro intenzione di acquistare la quota del Socio escluso o il nominativo del terzo acquirente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al presente Articolo 20.4. Se la vendita non può avere luogo per mancanza di acquirenti, il Socio viene liquidato trattenendo quanto eventualmente conferito dal medesimo. Qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del Socio escluso mediante utilizzo di riserve, la Società viene posta in liquidazione. In nessun caso è ammesso il rimborso della partecipazione del Socio escluso mediante riduzione del capitale sociale.

20.5 L'esclusione ha effetto al momento del rimborso delle partecipazioni del Socio escluso, che deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione dell'esclusione.

..... TITOLO VI

..... (BILANCIO, SCIoglimento DELLA SOCIETÀ)

..... Art. 21. (Bilancio)

Gli esercizi sociali hanno durata annuale e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio si procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

..... Art. 22. (Scioglimento della Società)

22.1 La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

22.2 Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino alla consegna ai liquidatori dei libri sociali, il Consiglio di Amministrazione conserva il potere di gestire la Società ai soli fini della conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

22.3 Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, i Soci:

a) determinano il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori;

b) nominano i liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;

c) stabiliscono i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d) determinano i poteri dei liquidatori con particolare riguardo alla cessione dell'azienda, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi e agli atti necessari per la conservazione

del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio,
anche di singoli rami in funzione del migliori realizzo.

22.4 La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri
devono essere iscritte nel registro delle imprese.

22.5 Avvenuta tale iscrizione, i membri del Consiglio di Ammini-
strazione cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri
sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello sciogli-
mento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo suc-
cessivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redat-
to apposito verbale.

22.6 Alla fine di ogni esercizio sociale i liquidatori redigono il bilan-
cio a norma di legge.

22.7 Compiuta la liquidazione i liquidatori devono redigere il bilan-
cio finale indicando la parte spettante a ciascun Socio nella divisio-
ne dell'attivo. Per quanto non espressamente previsto si applicano
gli articoli da 2484 a 2496 del Codice Civile.

..... Art. 23 (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dai presenti patti si richia-
mano le norme del Codice Civile in materia di società a responsabi-
lità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate
per le società per azioni.

FIRMATO: LUCIANO PASQUALE - AGOSTINO FIRPO NOTAIO

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
REDATTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23,
COMMI 3, 4 E 5 DEL D.LGS 82/2005, AD USO REGISTRO IMPRESE.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007
MEDIANTE M.U.I. (MODELLO UNICO INFORMATICO)
SAVONA, 12 agosto 2014